

Intervento  
Taranto 23 gennaio 2013.  
Vitaliano Esposito

La situazione è certamente grave e molto delicata, come risulta da tutti gli interventi degli oratori che mi hanno preceduto e che ringrazio per le cortesi espressioni che mi sono state rivolte.

Sul piano giuridico, poi, la situazione è particolarmente complessa, perché caratterizzata anche dalla modifica del quadro normativo preesistente.

Con susseguenti questioni, che non sono solo di costituzionalità, come già ripetutamente proposto, ma anche, come ora meglio vedremo, di compatibilità con disposizioni sovranazionali.

In questa condizione, il mio compito, che certamente non è facile, ha, per lo meno, il vantaggio di essere chiaro e ben delimitato.

Sono stato, infatti, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto legge ora convertito in legge.

Queste disposizioni – unitamente ai più recenti interventi – costituiscono, per il legislatore e per il governo, la manifestazione concreta dell'adempimento di alcuni obblighi precisi che lo Stato ha nei confronti della collettività nel suo complesso.

Si tratta, invero, degli obblighi giuridici, che incombono sullo Stato, quando viene in discussione un diritto fondamentale della persona.

E qui il diritto fondamentale che viene in discussione – ma non il solo - è quello di noi tutti a vivere, e a vivere in un ambiente sano.

E che sussista un obbligo positivo per lo Stato - inteso unitariamente e nelle sue varie articolazioni nessuna esclusa - ad adottare tutte le misure finalizzate a tutelare il diritto alla vita ce lo ha ricordato, nel 1998, la Corte europea dei diritti umani per il disastro ambientale dell'Enichem di Monte Sant'Angelo.

Voi tutti ricorderete le manifestazioni di piazza, con blocchi stradali e ferroviari, che divisero, nel 1988, l'Italia, e che richiesero, addirittura, l'intervento dell'esercito.

Così come ricorderete le 40 gloriose donne di Manfredonia che trassero l'Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo, proprio per violazione del diritto alla vita, tutelato dall'articolo 2 della Convenzione europea.

L'amara soddisfazione che esse ottennero di vedere il proprio Paese "condannato" per non aver rispettato la loro vita privata e familiare ai sensi

dell'articolo 8 della Convenzione, trovò il suo riscatto nell'opinione scritta di 3 giudici della Grande camera, che ritennero che i fatti accertati avessero rilevanza anche nel quadro della protezione della vita.

Ed è sulla scia di questa sentenza che la giurisprudenza della Corte è oggi granitica nel ritenere la salute come il bisogno umano più fondamentale ed a considerare il diritto alla vita come un attributo inalienabile della persona umana, il valore supremo nella scala dei diritti umani.

Ed ha ribadito che le autorità nazionali, in tema di inquinamento industriale, sono tenute, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, ad adottare, per il tramite di strumenti normativi o amministrativi, misure finalizzate a proteggere la vita da qualunque genere di minacce, garantendo, da un lato, l'obbligo di una corretta informazione ai cittadini e, dall'altro, la repressione e la punizione delle violazioni riscontrate.

Tali misure, però, possono in pratica risolversi nella violazione o messa in pericolo di altri diritti garantiti dalla Convenzione ed in particolare, il diritto al rispetto della vita privata o della proprietà, quali tutelati, rispettivamente, dall'art. 8 della Convenzione e dall'articolo 1 del Primo protocollo aggiuntivo.

Con la precisazione tuttavia che in caso di attentati gravi all'ambiente non ci si muove più unicamente sul terreno del diritto alla vita privata ma, dato il pericolo alla salute delle persone interessate, ricorre la violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

Un recente documento diffuso dalla Cancelleria della Corte europea, proprio nel mese di dicembre dello scorso anno, sulle direttrici fondamentali di intervento della giurisprudenza, consente, appunto, di individuare se ed in quale misura le esigenze di tutela ambientale abbiano potuto giustificare la limitazione di altri fondamentali diritti, con particolare riguardo, come consueto nella giurisprudenza convenzionale, alle singole situazioni concrete.

Con la conseguenza che, nelle diverse ipotesi, risulterà a geometria variabile l'equo bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato l'interesse della collettività all'esistenza dell'impianto per implementare l'economia locale, nel rispetto del diritto al lavoro; dall'altro, quello individuale dei lavoratori e degli abitanti dei luoghi limitrofi, a vivere in ambiente salubre, con progressivo e rapido contenimento ed eliminazione della situazione dannosa.

Questo documento, e la giurisprudenza in essa indicata, costituiranno una guida all'azione di promozione che la legge mi affida, anche in accordo con le istituzioni locali, di iniziative di informazione e consultazione finalizzate alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese in materia ambientale.

Le rappresentanze dei lavoratori costituiranno i miei referenti fondamentali

per l'accertamento di eventuali criticità riscontrate nell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle conseguenziali misure da proporre.

Nel mio primo contatto con le autorità centrali ho riscontrato una grande disponibilità e professionalità e, soprattutto, la volontà di concorrere con determinazione proprio all'adempimento di tutti gli obblighi positivi che incombono sull'amministrazione e sui suoi singoli organi.

Organi e amministrazione che, in questa occasione, non hanno certo conservato quell'atteggiamento di inerzia duramente stigmatizzato in altre occasioni dalla Corte di Strasburgo.

Anzi, proprio a verifica dell'adempimento dei suoi obblighi positivi il Governo ha richiesto la presenza, come è detto nella legge, di un garante di indiscussa indipendenza.

Il mio compito è tutto in salita ed ho bisogno dell'aiuto di tutti in una azione tesa alla salvaguardia anche e soprattutto degli strati meno favoriti della società e che sarà rafforzata dal pensiero di coloro, anche sconosciuti, che sono caduti.

Prenderò contatto nei prossimi giorni con le autorità locali e con gli esponenti tutti della società civile, nessuno escluso.

Consapevole, come sono, che l'obbligo positivo di attuazione e tutela dei diritti fondamentali grava, nel caso in esame, su chiunque abbia la disponibilità di incidere positivamente sull'integrità dell'ambiente.

Nell'ambito, ovviamente, delle proprie competenze.

Appartiene alla magistratura – come ho avuto modo di scrivere recentemente – il compito di far rispettare quell' *ordine pubblico europeo* delineato dagli organi di Strasburgo, che impone di punire imprese inquinanti e amministratori pubblici e privati.

In tale prospettiva in questo mio scritto – pubblicato nel mese di settembre dello scorso anno – proprio con riferimento al provvedimento cautelare del gip confermato dal tribunale del riesame, osservavo come l'autorità giudiziaria stesse "lentamente cercando di adempiere all'obbligo positivo di tutela, prevenendo *la responsabilità ambientale* dello Stato, unitariamente considerato".

Questa azione deve svolgersi in armonia con quella degli altri organi dello Stato, ed in un clima di sostanziale colloquio, come autorevolmente auspicato, proprio in questi giorni, anche dal Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Michele Vietti.

Ed è anche nella carenza di questo sostanziale colloquio – di questa sintonia – tra le autorità interessate, che, a mio avviso, si annidano alcune delle cause della

complessa e, per alcuni versi incomprensibile vicenda, che ha determinato la grave condanna del nostro Paese, da parte della Corte europea, per l'ecomostro di Punta Perotti, con ulteriori conseguenze ambientali ed economiche non facilmente prevedibili.

La nobile terra di Puglia non merita aggiuntivi, permanenti oltraggi al suo patrimonio ed alla dignità dei suoi figli.